

N. R.G. 21/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO FALLIMENTARE

Fall.

Cron.

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Birgit Fischer

Presidente rel. ed est.,

dott. Federico Paciolla

Giudice,

dott. Massimiliano Segarizzi

Giudice,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso per la dichiarazione di fallimento della società LA MURAGLIA S.R.L., presentato dal ricorrente Fallimento Renner Srl;
- vista la legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e le successive modifiche;
- rilevato che il ricorso introduttivo è stato ritualmente notificato alla società ai sensi dell'art. 15 L.F., la quale si è costituita con memoria difensiva di costituzione d.d. 06/07/2022 in data 07/07/2022;



- rilevato che sussistono i requisiti di procedibilità, posto che il credito fatto valere nella presente procedura supera i 30.000 euro ai sensi dell'art. 15, comma 8 L.F.;
- rilevato che sussistono le condizioni soggettive di fallibilità di cui all'articolo 1 comma 1 L.F., nonché i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 L.F.: a tale proposito si evidenzia che la società debitrice, costituendosi non ha neanche specificamente sostenuto l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti ex art. 1 L.F., non allegando neanche i bilanci depositati presso la Camera di Commercio relativi agli esercizi degli ultimi tre anni (i quali, anzi, in base alla visura camerale *sub* doc. 2 di parte debitrice non appaiono neanche essere stati depositati); secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 L.F., vanno esenti da fallimento però soltanto gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunti dei requisiti ivi elencati (attivo non superiore a trecentomila euro, ricavi lordi non superiori a duecentomila euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a cinquecentomila euro) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, il che nel presente caso, in assenza di deposito di documentazione utile, non è avvenuto;
- considerato inoltre che dall'istruttoria prefallimentare sono emersi elementi sintomatici dello stato di insolvenza, rappresentati dal debito nei confronti della ricorrente per circa 126.900 euro (cfr. docc. 3, 4 e 5, nonché 9- 12 di parte ricorrente) e da debiti ingenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (anche per debiti nei confronti di INPS e INAIL), compresi interesse e spese, per circa 837.000,00 euro (quindi, con apparente superamento, comunque, della predetta soglia di 500.00,00 euro), a parte che risultano in atti pignoramenti effettuati anche



da parte di (ulteriori) soggetti creditori (in particolare: Banca Popolare di Sondrio soc.coop. per azioni, per un credito azionato di ca. 263.000,00 euro, cfr. doc. 8.6 di parte ricorrente);

- considerato pertanto che sussistono sufficienti elementi da cui si possa dedurre lo stato di (grave) decozione della società debitrice, che non vengono smentiti da quanto asserito dalla stessa in memoria difensiva di costituzione, ma, anzi, almeno implicitamente confermati;

- ritenuto quindi sussistenti i requisiti soggetti e oggettivi per la dichiarazione di fallimento,

dichiara il fallimento

di: LA MURAGLIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (p.iva 02682770215), con sede legale in 39100 Bolzano, via Giotto n. 8;

nomina

giudice delegato al fallimento la **dott.ssa Birgit Fischer** e curatore fallimentare il dott. **Chelodi Lorenzo** con studio in Largo Municipio 34, Egna (BZ);

ordina

al fallito/legale rappresentante di depositare entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie esistenti, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti.

ordina

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo



utilizzati); di apporre i sigilli, salvo che ricorrano motivi d'impossibilità, inutilità e comunque inopportunità della stessa, tenuto conto della natura e dello stato dei beni, di cui dovrà eventualmente darne conto; dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo, alla ricerca dei beni con modalità telematiche mediante l'accesso alle banche dati ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. Cpc.;

fissa

per il giorno **15 novembre 2022 alle ore 09: 00** l'adunanza per l'esame dello stato passivo delle domande tempestivamente pervenute davanti al Giudice Delegato, comunica che il curatore depositerà 15 giorni prima di tale data il progetto dello stato passivo;

assegna



ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta (30) prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;**

avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

segnala

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita.



Il fallito/il legale rappresentante/gli amministratori/il liquidatore sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento di indirizzo ed a presentarsi personalmente se convocati dal giudice delegato, dal curatore o dal comitato dei creditori.

La corrispondenza di ogni genere (compresi fax ed e-mail) relativa ai rapporti compresi nel fallimento indirizzati al fallito o alla società fallita devono essere consegnati al curatore.

Ordina

alle Poste Italiane di consegnare al curatore la posta diretta alla persona/società fallita se non reperibile al suo indirizzo.

La sentenza va notificata per intero al P.M. ed al debitore (art. 137 CPC) ed è comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento (art. 136 CPC).

Essa è annotata presso il registro delle imprese.

Contro la presente sentenza può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano entro il termine e con le forme previste dall'art. 18 legge fallimentare.

Così deciso in Bolzano il 02/08/2022

La Presidente est. e rel.

dott.ssa Birgit Fischer

